

STATUTO della SIMAI
Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale
Via dei Taurini, 9 – I-00185 Roma
C.F. 03656761008

E-mail: simai@simai.eu
<http://www.simai.eu>

(Nuova versione in vigore dal 27 Novembre 2012)

COSTITUZIONE, SCOPI, ATTIVITA'

Art. 1 – E' costituita la Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) con sede legale e amministrativa a Roma.

Art. 2 – La SIMAI ha fini esclusivamente culturali e precisamente i seguenti:

- a) promuovere lo sviluppo della Matematica Applicata e Industriale e delle discipline ad essa connesse;
- b) stabilire legami con associazioni similari o gruppi di ricerca nazionali ed esteri, interessati allo sviluppo della Matematica Applicata e Industriale;
- c) diffondere l'informazione nel settore della Matematica Applicata e Industriale;
- d) favorire il coordinamento dei programmi di studio e di ricerche nei campi di cui alla lettera a) promuovendo i contatti tra ambienti universitari, enti pubblici di ricerca e industrie.

In particolare potranno essere deliberate:

- a) la concessione di borse di studio per l'Italia e per l'Estero nel settore della Matematica Applicata e Industriale;
- b) la istituzione di speciali premi per cultori di discipline interessanti la Matematica Applicata e Industriale;
- c) la istituzione di speciali corsi di insegnamento avanzato nel campo della Matematica Applicata e Industriale, possibilmente con pubblicazione dei relativi testi;
- d) lo stanziamento di contributi per speciali ricerche nel settore della matematica applicata a singoli studiosi o ad istituzioni;
- e) l'organizzazione di congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali, possibilmente con la pubblicazione dei relativi atti;

f) l'istituzione di gruppi di attività formati da soci interessati a promuovere specifici settori della matematica applicata e industriale;

g) l'adozione di ogni altro provvedimento o iniziativa (compresi accordi e collaborazioni con società e istituzioni al fine di raggiungere gli scopi indicati nei numeri precedenti), che sia di volta in volta giudicata idonea al raggiungimento dei fini generali della SIMAI;

h) la diffusione di un Notiziario elettronico periodico.

In particolare la SIMAI, su richiesta o anche di propria iniziativa, può fornire pareri e formulare proposte ai pubblici poteri nell'ambito delle proprie competenze.

L'associazione è apolitica e aconfessionale e senza scopi di lucro.

Art. 3 – Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dispone dei contributi annuali dei Soci, di sovvenzioni, di donazioni e lasciti, coi quali può eventualmente istituire fondazioni e che potrà accettare purché compatibili coi suoi scopi, e qualunque altro provento che sia conseguito nell'ambito di attività e iniziative ugualmente compatibili con gli scopi dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

SOCI

Art. 4 – I Soci si distinguono in: Soci Ordinari e Soci Collettivi.

Possono divenire Soci Ordinari quanti siano interessati allo sviluppo delle applicazioni della matematica dietro domanda al Consiglio Direttivo utilizzando le procedure messe in atto allo scopo.

Possono divenire Soci Collettivi Enti e Società interessate all'attività della società, che pure ne facciano domanda al Consiglio Direttivo. Ogni Ente o Società dovrà indicare all'atto della domanda un proprio dipendente atto a

rappresentare l'Ente o la Società all'Assemblea dei Soci. Il rappresentante potrà essere sostituito dalla Società o Ente, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 5 – I Soci cessano di far parte della Società, per avvenuto decesso, per dimissione o per morosità.

Il Socio che vuole dimettersi deve inviare al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, le dimissioni prima del 1° novembre di ogni anno: le dimissioni hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

I Soci morosi saranno considerati dimissionari. Le dimissioni non fanno decadere il diritto della Società ad esigere quote non versate.

Art. 6 – I Soci (a qualunque categoria appartengano) che siano in regola col versamento della quota hanno diritto a:

- a) partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto (ogni Socio ha diritto a un voto)
- b) partecipare alle attività della Società secondo le norme di volta in volta stabilite;
- c) ricevere gratuitamente tutti gli atti ufficiali della Società e, a condizioni da stabilirsi, le pubblicazioni edite dalla Società.

ORGANI GENERALI DELLA SOCIETA'

Art. 7 – Sono organi generali della Società:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - L'Assemblea è formata da tutti i Soci con diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta; un Socio non può rappresentare per delega scritta più di quattro Soci.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo per via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta ad esso da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione e l'ordine del giorno deve essere inviato a tutti i Soci almeno sette giorni prima della data fissata, a mezzo lettera o per via telematica. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto,

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- fornire le direttive generali per l'attività della Società;
- procedere all'esame e all'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della Associazione e dei bilanci consuntivo e preventivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire annualmente le quote sociali, che non sono trasmissibili né rivalutabili;
- stabilire l'organizzazione di eventuali Congressi Nazionali della Società ;
- eleggere annualmente il Comitato che, a termini del *Regolamento*, presiede alle operazioni di voto fra Soci;
- deliberare in ordine alle eventuali proposte fatte dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri: otto dei quali eletti dai Soci, oltre il Presidente uscente che è membro di diritto. In prima applicazione i Soci eleggeranno nove consiglieri.

I Consiglieri vengono eletti con votazione a schede segrete, secondo le modalità stabilite dal *Regolamento*.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le delibere dell'Assemblea Generale, di formulare le proposte da presentare ad essa, di provvedere alla normale gestione dell'Associazione e di assumere comunque, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale, tutte le iniziative che favoriscano il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i Consiglieri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 13.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di:

- predisporre e presentare all'Assemblea Generale ordinaria il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività;
- decidere l'eventuale accoglimento delle domande di ammissione di nuovi soci;
- nominare i comitati scientifico ed organizzatore di eventuali Congressi Nazionali della Società;
- esaminare eventuali proposte dei Soci;

- decidere l'eventuale accoglimento di proposta di formazione di gruppi di attività da parte dei Soci;

- decidere sull'organizzazione di Convegni e sulla concessione di borse di studio.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza, anche per via telematica, di almeno cinque Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di Soci Collettivi non già rappresentati nel Consiglio, rappresentanti dei gruppi attività e qualunque altra persona ritenuta opportuna.

Art. 11 – Per l'elezione del Presidente dell'Associazione sono necessari almeno cinque voti. Il Presidente non è rieleggibile immediatamente per più di una volta. Il Presidente uscente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per il successivo quadriennio.

Art. 12 – Il Presidente della Società ha i seguenti compiti:

- rappresenta la Società a tutti gli effetti nei rapporti con gli altri enti e persone;

- convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno o quando gli sia richiesto da almeno tre Consiglieri;

- presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;

- prepara, avvalendosi dell'opera del Segretario, le relazioni annuali delle attività svolte e da svolgere, da presentare all'Assemblea Generale ordinaria;

- indice nuove elezioni quando risulti dimissionaria la maggioranza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 13 – Le elezioni del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere avvengono con le stesse modalità dell'elezione del Presidente.

Art. 14 – Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

Art. 15 – Il Segretario ha i seguenti compiti:

- redige e conserva i verbali delle riunioni dall'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

- tiene l'albo dei Soci ed invia ad essi le varie comunicazioni;

- cura la redazione e la distribuzione degli atti sociali;

- collabora col Tesoriere nella preparazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Consigliere più giovane presente.

Art. 16 - Il Tesoriere, coadiuvato dal Segretario, tiene l'amministrazione della Società, cura la formazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare annualmente all'Assemblea Generale ordinaria ed è responsabile del patrimonio della Società, come descritto in speciali inventari.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, uno dei quali iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

I Revisori dei Conti devono vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto finanziario annuale alle risultanze delle scritture contabili e delle disposizioni di legge.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale anche fra persone diverse dai Soci, con le modalità stabilite dal *Regolamento*, e durano in carica quattro anni.

Art. 18 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 19 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

MODIFICHE DI STATUTO

Art. 20 – Le modifiche del presente Statuto e del *Regolamento* devono essere discusse in Assemblea e approvate con votazione da eseguire per corrispondenza o per via telematica secondo le modalità fissate nel *Regolamento* e con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

SCIOGLIMENTO

Art. 21 - Lo scioglimento della Società è deliberato con votazione da spedire per corrispondenza secondo le modalità fissate nel *Regolamento* e con la maggioranza dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale dei Soci che delibera tale scioglimento dovrà contestualmente devolvere il patrimonio ad altra associazione

con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Per le elezioni dei Consiglieri la votazione dei Soci avviene secondo le norme dei successivi articoli. La stessa procedura vige per ogni altra votazione per corrispondenza indetta dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 2 – L'Assemblea Generale, nella sua riunione annuale, elegge un Comitato di scrutatori per lo spoglio delle schede raccolte per via telematica o tramite corrispondenza e per il controllo delle votazioni stesse.

Art. 3 – Il Comitato è formato da tre Soci di città diverse, aventi diritto al voto. I membri del Comitato che potranno essere riconfermati alla scadenza del mandato che ha durata annuale, non devono essere membri del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – La votazione viene svolta preferibilmente per via telematica. Le procedure per il voto vengono inviate dalla Presidenza della associazione a tutti i Soci con diritto di voto almeno 15gg prima della votazione stessa. Il controllo della identità del socio avviene tramite apposita password e la votazione è anonima. La procedura di voto telematico viene gestita da istituzione o società terza scelta dal Consiglio Direttivo e approvata dal Comitato di scrutatori. L'istituzione scelta deve garantire l'anonimato del voto e la sua regolarità dal punto di vista tecnico. Tale istituzione nominerà un responsabile tecnico che terrà le comunicazioni con il Comitato di scrutatori ed i Soci per ogni questione tecnica riguardante la procedura telematica. Il nome del responsabile verrà comunicato ai Soci assieme alle indicazioni sulla procedura.

Art. 5 – Ove non si potesse procedere al voto per via telematica, il voto avverrà via posta. In questo caso, le schede per la votazione, redatte secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo, vengono inviate dalla Presidenza dell'Associazione a tutti i Soci con diritto di voto almeno un mese prima della data fissata

per lo spoglio delle schede. Unitamente alle schede i Soci riceveranno una busta bianca e una busta per corrispondenza già affrancata ed indirizzata all'associazione. Dopo aver espresso il proprio voto ogni Socio dovrà inserire la scheda nella busta bianca, sigillare quest'ultima ed inserirla, senza apporvi alcun segno, nella busta affrancata, sulla quale scriverà l'indicazione del mittente.

Art. 6 – Nelle votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo ogni Socio esprime non più di tre nominativi di Soci Ordinari o di Soci Collettivi. I Consiglieri risulteranno eletti con le modalità seguenti: fino a 4 rappresentanti di Soci Collettivi non sotto la vigilanza del MIUR che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella loro categoria e un numero di Soci Ordinari (che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella loro categoria) a completamento del numero di 8 Consiglieri. In caso di parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di Socio o, a parità, il più anziano d'età. I due Soci che succedono agli eletti in ciascuna delle due graduatorie sono eletti Consiglieri Supplenti e possono sostituire, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, i Consiglieri che per qualunque motivo lasciassero la carica. In prima applicazione agli otto Soci come sopra eletti si aggiunge chi, dopo di essi, abbia ottenuto più voti.

Art. 7 – Il Consigliere che risulti assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica di Consigliere ed è sostituito dal primo dei Supplenti della propria categoria.

Art. 8 – L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene trasmesso per conoscenza ai rappresentanti dei Soci Collettivi, che vengono su loro richiesta invitati, senza diritto di voto, alla riunione stessa.

Art. 9 – Per l'elezione dei Revisori dei Conti, ogni Socio esprime non più di tre nomi: risulteranno elette le tre persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre le due persone che nell'ordine le succedono sono elette Revisori dei Conti Supplenti e sostituiscono i Revisori dei Conti che per qualunque motivo lasciassero l'incarico.